

**DISCIPLINA DEL MECCANISMO DI
APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI
STOCCAGGIO ELETTRICO**

**Approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica del [.]**

Sommario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1	Oggetto	6
Articolo 2	Definizioni	6
Articolo 3	Modifica della Disciplina	14
TITOLO II	PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE	16
CAPO I	AMMISSIONE AL MACSE	16
Articolo 4	Requisiti soggettivi	16
Articolo 5	Richiesta di ammissione	17
Articolo 6	Abilitazione al Portale MACSE	17
CAPO II	PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE	18
Articolo 7	Requisiti oggettivi	18
Articolo 8	Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio	22
CAPO III	SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL MACSE	28
Articolo 9	Verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita	28
Articolo 10	Sospensione ed esclusione dal MACSE	29
TITOLO III	FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO	30
CAPO I	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE	30
Articolo 11	Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste	30
Articolo 12	Determinazione dei Contingenti	31
CAPO II	FUNZIONAMENTO DELL'ASTA	33
Articolo 13	Finalità e caratteristiche delle aste	33
Articolo 14	Curva di domanda	33

Articolo 15	Presentazione delle Offerte	33
Articolo 16	Curva di offerta	34
Articolo 17	Algoritmo di selezione delle Offerte	36
Articolo 18	Comunicazioni in esito all'asta	38
TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI		40
CAPO I OBBLIGHI		40
Articolo 19	Obblighi degli Assegnatari	40
Articolo 20	Obbligo di realizzazione	41
Articolo 21	Obbligo di disponibilità	43
Articolo 22	Obbligo di restituzione	43
CAPO II RECESSO E RITARDO		47
Articolo 23	Diritto di recesso	47
Articolo 24	Ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione	48
CAPO III REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE		49
Articolo 25	Corrispettivo fisso	49
Articolo 26	Corrispettivo variabile	50
Articolo 27	Margine di contribuzione	52
Articolo 28	Penale per indisponibilità	53
Articolo 29	Penale in caso di risoluzione contrattuale	56
Articolo 30	Penale per mancata realizzazione	56
Articolo 31	Corrispettivo per i servizi ausiliari	58
Articolo 32	Sospensione dei pagamenti	59
Articolo 33	Modalità di fatturazione e pagamento	59
TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE		60
CAPO I PRINCIPI GENERALI		60

Articolo 34	Sistema delle garanzie	60
CAPO II	GARANZIA PRE-ASTA	60
Articolo 35	Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta	60
Articolo 36	Forma e durata della garanzia pre-asta	61
Articolo 37	Verifica della garanzia pre-asta	61
Articolo 38	Escussione della garanzia pre-asta	61
CAPO III	GARANZIA POST-ASTA	62
Articolo 39	Determinazione dell'importo della garanzia post-asta	62
Articolo 40	Forme e durata della garanzia post-asta	62
Articolo 41	Verifica della garanzia post-asta	64
Articolo 42	Escussione della garanzia post-asta	64
CAPO IV	FONDO DI GARANZIA	64
Articolo 43	Determinazione del contributo al fondo di garanzia	64
Articolo 44	Forma e durata del fondo di garanzia	65
Articolo 45	Verifica del contributo al fondo di garanzia	65
Articolo 46	Utilizzo del fondo di garanzia	66
TITOLO VI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	67
Articolo 47	Disposizioni transitorie	67

Allegati

- Allegato 1 Richiesta di ammissione
- Allegato 2 Dichiarazione relativa ai SdS da qualificare
- Allegato 3 Dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia
- Allegato 4 Contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico

Allegato 5 Accordo attuativo

Allegato 6 Schema di fideiussione per garanzia post-asta

Allegato 7 Modalità di definizione dei Contratti di *time shifting*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

- 1.1. La presente Disciplina e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito: MASE) del [..], contengono le regole di funzionamento del Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (nel seguito: MACSE) adottate ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 210, e in conformità ai criteri e alle condizioni definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: Autorità) con Delibera 247/2023/R/eel (nel seguito: Delibera).

Articolo 2 Definizioni

- 2.1. Oltre a quelle contenute nella Delibera e nel Codice di Rete, ai fini della presente Disciplina si applicano le seguenti definizioni:
- a. **Accordo attuativo:** è l'accordo attuativo del Contratto di cui all'Allegato 5, contenente le caratteristiche di tutti i sistemi di stoccaggio (nel seguito: SdS) oggetto di assegnazione in esito alla medesima asta, l'indicazione del Periodo di pianificazione e del Periodo di consegna, nonché il riferimento alla Relazione tecnica;
 - b. **Area:** è una porzione della rete rilevante rispetto alla quale Terna definisce il Fabbisogno minimo e il Fabbisogno massimo e, per ciascuna asta, il Contingente minimo e il Contingente massimo;
 - c. **Assegnatario:** è il soggetto che, in esito alla partecipazione ad una Procedura concorsuale del MACSE, è assegnatario di un impegno di capacità relativo ad uno o più SdS;

- d. **Avvio dei lavori:** è la data di inizio dei lavori di costruzione o Potenziamento del SdS o, se precedenti, la data del primo impegno irrevocabile a ordinare le attrezzature necessarie o la data in cui è stato assunto qualsiasi altro impegno funzionale ai suddetti lavori. L'acquisto di terreni e le attività propedeutiche, quali la realizzazione di studi di fattibilità, non costituiscono l'Avvio dei lavori;
- e. **Avvio della Procedura concorsuale:** è la data della prima asta tra quelle indette all'interno di una singola Procedura concorsuale;
- f. **Capacità da qualificare:** è la capacità afferente al singolo SdS che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale, espressa in valori interi di MWh;
- g. **Capacità impegnata:** è la capacità afferente al singolo SdS che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all'asta, espressa in valori interi di MWh;
- h. **Capacità offerta:** è la capacità afferente al singolo SdS che il Partecipante offre in asta, espressa in valori interi di MWh;
- i. **Capacità qualificata:** è la capacità afferente al singolo SdS che Terna qualifica alla Procedura concorsuale, espressa in valori interi di MWh;
- j. **Capacità selezionata:** è la capacità afferente al singolo SdS che Terna seleziona in asta, espressa in valori interi di MWh;
- k. **Contingente massimo:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al quantitativo massimo del Contingente nazionale che può essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area;
- l. **Contingente minimo:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al quantitativo minimo del Contingente nazionale che deve essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area;

- m. **Contingente nazionale:** per ciascuna asta, è pari al quantitativo massimo di nuova capacità di stoccaggio che può essere contrattualizzato su base nazionale;
- n. **Contratto:** è il contratto *standard* di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, distinto per Tecnologia di riferimento, di cui all'Allegato 4. Il Contratto definisce i diritti e gli obblighi assunti in esito alle Procedure concorsuali, nonché le modalità di regolazione delle partite economiche;
- o. **Contratto di *time shifting*:** è il contratto *standard* di cui all'Articolo 11 dell'Allegato A alla Delibera;
- p. **Disciplina:** è la presente Disciplina del MACSE e i relativi allegati, approvati con Decreto del MASE del [.]
- q. **Disciplina del Mercato della capacità:** è la Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica approvata con Decreti del MASE (già Ministro della Transizione Ecologica e Ministro dello Sviluppo Economico);
- r. **Documento fabbisogni:** è il documento di cui all'Articolo 18, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 210, che Terna aggiorna, con cadenza annuale, per definire le diverse tipologie di prestazioni (e.g., *energy shifting* su orizzonte giornaliero) che dovranno essere approvvigionate tramite il MACSE. Per ciascuna tipologia di prestazioni, Terna determina altresì la progressione temporale del Fabbisogno nazionale e del Fabbisogno minimo e massimo per ciascuna Area;
- s. **Durata in carica:** è la grandezza calcolata, per ciascun SdS, secondo quanto previsto all'Articolo 16.3;
- t. **Durata in scarica:** è la grandezza calcolata, per ciascun SdS, secondo quanto previsto all'Articolo 16.4;

- u. **Fabbisogno massimo:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni e per ciascuna Area, è pari al quantitativo massimo del Fabbisogno nazionale che, in un dato anno, può essere approvvigionato tramite SdS localizzati in tale Area;
- v. **Fabbisogno minimo:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni e per ciascuna Area, è pari al quantitativo minimo del Fabbisogno nazionale che, in un dato anno, deve essere approvvigionato tramite SdS localizzati in tale Area;
- w. **Fabbisogno nazionale:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è pari al quantitativo massimo di nuova capacità di stoccaggio che, in un dato anno, può essere approvvigionato su base nazionale tramite il MACSE;
- x. **GAUDÌ:** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, ai sensi dell'Articolo 9.3, lettera c) della Delibera ARG/elt 205/08 e della Delibera ARG/elt 124/10;
- y. **Livello efficiente di indisponibilità:** per ciascun anno di calendario, è il numero massimo di ore equivalenti in cui un SdS può risultare indisponibile, così come definito per ciascuna Tecnologia di riferimento nella Relazione tecnica;
- z. **Massima energia accumulabile:** è l'energia massima che il SdS può ciclicamente accumulare nelle normali condizioni di funzionamento;
- aa. **Market Time Unit** (nel seguito: MTU): è l'unità di tempo a cui deve essere riferita l'offerta sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (nel seguito: MSD);
- bb. **Numero massimo di cicli equivalenti di carica-scarica:** per ciascun anno di calendario, è il numero massimo di cicli equivalenti di carica-scarica – definito per ciascuna Tecnologia di riferimento nella Relazione tecnica – che possono essere richiesti ad un SdS tramite la definizione dei programmi finali cumulati derivanti dall'esercizio dei Contratti standard di *time shifting*. Rimangono

esclusi da tale livello massimo gli eventuali cicli equivalenti derivanti dalla partecipazione al MSD e alle piattaforme di bilanciamento europee;

- cc. **Obbligo di disponibilità:** è l'obbligo di rendere disponibile, per l'intero Periodo di consegna, la Capacità impegnata, la Potenza massima impegnata e la Potenza minima impegnata di ciascun SdS contrattualizzato, garantendo un Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello dichiarato in fase di qualifica, secondo quanto stabilito dall'Articolo 6.3, lettere b) e c), dell'Allegato A alla Delibera e tenuto conto di quanto definito nella Relazione tecnica;
- dd. **Obbligo di realizzazione:** è l'obbligo di realizzare e abilitare al MSD ciascun SdS contrattualizzato, entro l'inizio del Periodo di consegna;
- ee. **Obbligo di restituzione:** per ciascuna MTU del Periodo di consegna, è l'obbligo di restituire il corrispettivo variabile a salire e il corrispettivo variabile a scendere;
- ff. **Offerta:** con riferimento ad un SdS, è la coppia Capacità offerta-Premio;
- gg. **Operatore di mercato MACSE:** è il soggetto abilitato a operare sulla Piattaforma del Gestore dei Mercati Energetici (nel seguito: GME);
- hh. **Partecipante:** è il soggetto che è stato ammesso al MACSE;
- ii. **Periodo di consegna:** è il periodo, definito nella Relazione tecnica, durante il quale il SdS contrattualizzato è soggetto all'Obbligo di disponibilità e all'Obbligo di restituzione. Il Periodo di consegna ha sempre inizio il 1° gennaio;
- jj. **Periodo di pianificazione:** è il periodo, definito nella Relazione tecnica, che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 18.1 e l'avvio del Periodo di consegna;
- kk. **Periodo di validità:** è la durata di ciascun Contratto di *time shifting*;

- ll. **Piattaforma del GME:** è la piattaforma centralizzata gestita dal GME per la negoziazione dei Contratti di *time shifting* di cui all'Articolo 13 dell'Allegato A alla Delibera;
- mm. **Portale MACSE:** è il portale *internet* ad accesso riservato predisposto da Terna per la raccolta di dati e informazioni, nonché per le comunicazioni inerenti al MACSE;
- nn. **Potenza massima:** è la potenza massima (comprensiva della banda di regolazione primaria a salire, e non comprensiva della potenza assorbita dai servizi ausiliari) che può essere stabilmente erogata dal SdS nelle normali condizioni di funzionamento;
- oo. **Potenza massima da qualificare:** è la Potenza massima afferente al singolo SdS che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale, espressa in MW;
- pp. **Potenza massima impegnata:** è la Potenza massima afferente al singolo SdS che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all'asta, espressa in MW. È pari al rapporto tra Capacità impegnata e Durata in scarica;
- qq. **Potenza massima qualificata:** è la Potenza massima afferente al singolo SdS che Terna qualifica alla Procedura concorsuale, espressa in MW;
- rr. **Potenza massima selezionata:** è la Potenza massima afferente al singolo SdS che Terna seleziona implicitamente in asta, espressa in MW. È pari al rapporto tra Capacità selezionata e Durata in scarica;
- ss. **Potenza minima:** è la potenza massima (comprensiva della banda di regolazione primaria a scendere, e non comprensiva della potenza assorbita dai servizi ausiliari) che può essere stabilmente prelevata dal SdS nelle normali condizioni di funzionamento;

- tt. **Potenza minima da qualificare:** è la Potenza minima afferente al singolo SdS che il Partecipante intende qualificare alla Procedura concorsuale, espressa in MW;
- uu. **Potenza minima impegnata:** è la Potenza minima afferente al singolo SdS che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all'asta, espressa in MW. È pari al rapporto, cambiato di segno, tra Capacità impegnata e il prodotto tra Durata in carica e Rendimento di carica-scarica;
- vv. **Potenza minima qualificata:** è la Potenza minima afferente al singolo SdS che Terna qualifica alla Procedura concorsuale, espressa in MW;
- ww. **Potenza minima selezionata:** è la Potenza minima afferente al singolo SdS che Terna seleziona implicitamente in asta, espressa in MW. È pari al rapporto, cambiato di segno, tra Capacità selezionata e il prodotto tra Durata in carica e Rendimento di carica-scarica;
- xx. **Potenziamento:** è un intervento svolto su un impianto di pompaggio esistente che comporta un aumento della Massima energia accumulabile;
- yy. **Premio:** è un ammontare espresso in un numero intero di €/MWh-anno;
- zz. **Premio di riserva:** è il valore massimo del Premio, moltiplicato per i coefficienti di cui all'Articolo 16.2 e 16.5, che il Partecipante può offrire in asta, secondo quanto definito dall'Autorità in relazione ad una Procedura concorsuale;
- aaa. **Premio marginale:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al Premio offerto, moltiplicato per i coefficienti di cui all'Articolo 16.2 e 16.5, più alto tra quelli relativi alle Offerte accettate;
- bbb. **Premio marginale per tecnologie emergenti:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al Premio offerto, moltiplicato per i coefficienti di cui all'Articolo 16.2 e 16.5, più alto tra quelli relativi alle Offerte accettate relative a SdS che non appartengano a nessuna delle Tecnologie di riferimento identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale;

- ccc. **Procedura concorsuale:** è l'insieme delle aste indette simultaneamente per soddisfare il Fabbisogno nazionale relativo ad una data tipologia di prestazioni;
- ddd. **Quota OPEX:** è il rapporto tra i costi fissi operativi annui e il Premio di riserva ed è pari al 20%;
- eee. **Relazione tecnica:** è la relazione che Terna pubblica prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, per definire i parametri (e.g., avvio e termine di Periodo di pianificazione e Periodo di consegna, Livello efficiente di indisponibilità, Rendimento minimo) di ciascuna delle Tecnologie di riferimento identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale;
- fff. **Rendimento di carica-scarica:** è il coefficiente di conversione da energia assorbita a energia producibile (c.d. CCA2P) definito nel Codice di Rete, calcolato come l'energia, espressa in MWh, che può essere immessa in rete per ogni MWh che il SdS ha precedentemente prelevato dalla stessa. Tale rendimento non include l'eventuale consumo dei sistemi ausiliari;
- ggg. **Rendimento minimo:** è il minimo Rendimento di carica-scarica, definito nella Relazione tecnica, che un SdS deve essere in grado di garantire all'avvio del Periodo di consegna per essere qualificato alla Procedura concorsuale;
- hhh. **Richiedente:** è il soggetto che presenta la richiesta di ammissione al MACSE, secondo lo schema di cui all'Allegato 1;
- iii. **Riconversione:** è un intervento effettuato su un impianto idroelettrico esistente volto alla riconversione in un impianto di pompaggio, che comporta almeno un aumento della Massima energia accumulabile e della Potenza minima (in valore assoluto);
- jjj. **Studio:** è lo studio sulle diverse tecnologie di stoccaggio elettrico di cui all'Articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera;

- kkk. **Tecnologie di riferimento:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è l'insieme di tecnologie che lo Studio considera sufficientemente mature a soddisfarne il Fabbisogno nazionale;
- III. **Unità commerciali di stoccaggio:** sono le unità commerciali attraverso cui gli Operatori di mercato MACSE titolari di Contratti di *time shifting* possono offrire sui mercati dell'energia e registrare accordi bilaterali sulla Piattaforma dei Conti Energia.

Articolo 3 Modifica della Disciplina

- 3.1. Terna predispone le modifiche della Disciplina e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* per la consultazione dei soggetti interessati. Tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini indicati, Terna trasmette le proposte di modifica al MASE affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, la proposta di modifica si intende tacitamente approvata.
- 3.2. La procedura di cui al comma 3.1 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del MACSE. In questo caso la modifica, disposta da Terna, diviene efficace con la pubblicazione sul sito *internet* di Terna e viene tempestivamente trasmessa al MASE per approvazione. Qualora la modifica non sia approvata, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione a Terna della determinazione di mancata approvazione. Terna dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.
- 3.3. Le modifiche della normativa approvate dalle autorità o amministrazioni competenti che non necessitino dell'emanazione di ulteriore normativa secondaria per la loro implementazione saranno recepite automaticamente nella Disciplina ad opera di

	Disciplina del meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico	Pagina 15 di 67
---	---	--------------------

Terna, che procederà al loro recepimento al di fuori della procedura di aggiornamento ordinario di cui al comma 3.1.

TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE

CAPO I AMMISSIONE AL MACSE

Articolo 4 Requisiti soggettivi

4.1. Possono essere ammessi al MACSE i soggetti che rispettino i seguenti requisiti:

- a. Non siano inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
- b. Non si trovino in una posizione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice civile, o non siano sottoposti al medesimo controllo e/o alla medesima direzione e coordinamento, ai sensi dell'Articolo 2497 del Codice civile e seguenti, o non abbiano uno o più amministratori in comune con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
- c. Non siano in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo, oppure non sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure (fatte salve le eccezioni previste dalla legge in materia di crisi d'impresa);
- d. Non sussistano, con riferimento ai soggetti indicati all'Articolo 85 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'Articolo 67 del medesimo Codice o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'Articolo 84, comma 4, del medesimo Codice;
- e. Non siano stati esclusi o sospesi dal MACSE, secondo quanto stabilito dall'Articolo 10.

Articolo 5 **Richiesta di ammissione**

- 5.1. Il soggetto che intende essere ammesso al MACSE è tenuto a presentare la richiesta di ammissione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 4, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri.
- 5.2. La richiesta di ammissione deve pervenire a Terna almeno 120 giorni prima dell'Avvio della prima Procedura concorsuale alla quale il Richiedente intende partecipare.
- 5.3. Terna verifica la regolarità e la completezza della richiesta di ammissione presentata. Nel caso in cui la richiesta di ammissione sia irregolare o incompleta, Terna comunica al Richiedente gli adempimenti necessari per la sua regolarizzazione o integrazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione della richiesta nel termine indicato, Terna esclude il Richiedente dal MACSE, fornendo adeguata motivazione.
- 5.4. Una volta che sia stata accettata da Terna, la richiesta di ammissione è valida per tutte le Procedure concorsuali successive.
- 5.5. Il soggetto ammesso al MACSE è tenuto a presentare una nuova richiesta di ammissione in caso di modifica delle dichiarazioni e/o delle informazioni in essa contenute.

Articolo 6 **Abilitazione al Portale MACSE**

- 6.1. Entro 15 giorni dal termine di cui all'Articolo 5.2, Terna abilita il Partecipante al Portale MACSE. Nel caso in cui Terna richieda chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla richiesta di ammissione, il termine di cui al presente comma decorre dalla data in cui il Richiedente abbia fornito tutte le informazioni necessarie.
- 6.2. Per l'accesso al Portale MACSE, il Partecipante utilizza le credenziali di accesso al sistema MyTerna. I Partecipanti che, al momento dell'abilitazione, non sono in possesso di tali credenziali devono registrarsi sul sistema MyTerna.

- 6.3. Una volta abilitato, il Partecipante ha accesso al Portale MACSE ai fini dell'eventuale partecipazione a tutte le Procedure concorsuali successive.

CAPO II PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 7 Requisiti oggettivi

- 7.1. Un SdS nuovo che appartenga ad una delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale può essere qualificato a tale Procedura se:
- a. Il Partecipante è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio¹ e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio;
 - b. Il SdS è un impianto indipendente (c.d. *stand-alone*), ossia non condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo oppure, in caso di condivisione, non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune);
 - c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;

¹ Tra i titoli abilitativi non si intende ricompresa l'autorizzazione all'esercizio ai fini ambientali – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) / Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

- d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;
 - e. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;
 - f. L'Avvio dei lavori di realizzazione del SdS è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.
- 7.2. Un SdS nuovo che non appartenga ad alcuna delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale può essere qualificato a tale Procedura se:
- a. Il Partecipante è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio² e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni;
 - b. Il SdS è un impianto indipendente (c.d. *stand-alone*), ossia non condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo oppure, in caso di condivisione, non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune);
 - c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
 - d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;

² Si veda nota 1.

- e. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;
 - f. L'Avvio dei lavori di realizzazione del SdS è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.
- 7.3. Un SdS in Riconversione può essere qualificato alla Procedura concorsuale se:
- a. Il Partecipante è in possesso delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio e delle autorizzazioni³ previste dalla normativa vigente per l'intervento di Riconversione;
 - b. Il SdS è un impianto indipendente (c.d. *stand-alone*), ossia non condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo oppure, in caso di condivisione, non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune);
 - c. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS è già qualificato alla presentazione di offerte sul Mercato del Giorno Prima (nel seguito: MGP), secondo quanto stabilito dal Codice di Rete;
 - d. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non è soggetto a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
 - e. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non è stato qualificato al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE;
 - f. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;

³ Si veda nota 1.

- g. L'Avvio dei lavori di Riconversione in SdS è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.

7.4. Un SdS in Potenziamento può essere qualificato alla Procedura concorsuale se:

- a. Il Partecipante è in possesso delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio e delle autorizzazioni⁴ previste dalla normativa vigente per l'intervento di Potenziamento;
- b. Il SdS è un impianto indipendente (c.d. *stand-alone*), ossia non condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo oppure, in caso di condivisione, non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune);
- c. L'impianto di pompaggio esistente da sottoporre ad intervento di Potenziamento è già qualificato alla presentazione di offerte sul MGP, secondo quanto stabilito dal Codice di Rete;
- d. L'impianto di pompaggio esistente da sottoporre ad intervento di Potenziamento non è soggetto a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
- e. Il SdS non è stato qualificato al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE, limitatamente alla capacità di stoccaggio relativa all'intervento di Potenziamento;
- f. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;
- g. L'Avvio dei lavori di Potenziamento del SdS è successivo al giorno di esecuzione dell'asta;

⁴ Si veda nota 1.

- h. Il Partecipante si impegna ad offrire un quantitativo di capacità almeno pari al 15% della Massima energia accumulabile precedente all'intervento di Potenziamento.

Articolo 8 Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio

8.1. Almeno 75 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, il Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE:

- a. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 7.1:
- I. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni (o nelle comunicazioni di avvio del procedimento autorizzativo);
 - II. Se già disponibili in GAUDÌ, il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;
 - IV. La Tecnologia di riferimento;
 - V. La Massima energia accumulabile (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - VI. La Capacità da qualificare, minore o uguale alla Massima energia accumulabile (attesa) di cui al punto V della presente lettera;
 - VII. La Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - VIII. La Potenza massima da qualificare, minore o uguale alla Potenza massima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;
 - IX. La Potenza minima da qualificare, minore o uguale (in valore assoluto) alla Potenza minima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;

- X. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;
- b. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 7.2:
- I. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni (o nelle comunicazioni di avvio del procedimento autorizzativo);
 - II. Se già disponibili in GAUDI, il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;
 - IV. La tecnologia del SdS, allegando la documentazione tecnica che ne illustri il funzionamento;
 - V. L'asta in cui il Partecipante intende offrire il SdS e la Tecnologia di riferimento – tra quelle ammesse all'asta indicata – che il Partecipante intende prendere a modello nella definizione dei propri obblighi contrattuali;
 - VI. La Massima energia accumulabile (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - VII. La Capacità da qualificare, minore o uguale alla Massima energia accumulabile (attesa) di cui al punto VI della presente lettera;
 - VIII. La Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - IX. La Potenza massima da qualificare, minore o uguale alla Potenza massima (attesa) di cui al punto VIII della presente lettera;
 - X. La Potenza minima da qualificare, minore o uguale (in valore assoluto) alla Potenza minima (attesa) di cui al punto VIII della presente lettera;

- XI. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;
- c. Per ciascuno dei SdS in Riconversione di cui all'Articolo 7.3:
- I. La denominazione dell'impianto e il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione, come indicati in GAUDÌ prima degli interventi di Riconversione;
 - II. La nuova denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni (o nelle comunicazioni di avvio del procedimento autorizzativo);
 - III. Se già disponibili in GAUDÌ, il nuovo codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - IV. La Potenza massima precedente all'intervento di Riconversione;
 - V. La Massima energia accumulabile (attesa) del SdS nella sua interezza, successivamente all'intervento di Riconversione;
 - VI. La Capacità da qualificare, minore o uguale alla Massima energia accumulabile (attesa) di cui al punto V della presente lettera;
 - VII. La Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza, successivamente all'intervento di Riconversione;
 - VIII. La Potenza massima da qualificare, minore o uguale alla Potenza massima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;
 - IX. La Potenza minima da qualificare, minore o uguale (in valore assoluto) alla Potenza minima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;
 - X. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;

- XI. Un piano di progetto che descriva nel dettaglio le attività associate all'intervento di Riconversione e che dimostri quanto dichiarato ai punti IV, V, VII della presente lettera. In particolare, il piano di progetto deve contenere le informazioni tecniche circa:
- L'installazione del sistema di sollevamento dell'acqua;
 - Se previsto dal progetto, l'ampliamento o la costruzione delle opere idrauliche appartenenti all'impianto;
 - Se previsto dal progetto, l'installazione di ulteriori gruppi turbina-alternatore e/o la sostituzione di quelli esistenti;
 - La data di Avvio dei lavori, la data attesa di fine lavori e la data attesa di entrata in esercizio a seguito della Riconversione;
- d. Per ciascuno dei SdS in Potenziamento di cui all'Articolo 7.4:
- I. La denominazione dell'impianto e il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione come indicati in GAUDI;
 - II. La Massima energia accumulabile, la Potenza massima, la Potenza minima, e il Rendimento di carica-scarica del SdS nella sua interezza, precedentemente all'intervento di Potenziamento;
 - III. La Massima energia accumulabile (attesa) del SdS nella sua interezza, successivamente all'intervento di Potenziamento;
 - IV. La Capacità da qualificare, minore o uguale all'incremento (atteso) di Massima energia accumulabile calcolato sul SdS nella sua interezza, e maggiore o uguale al 15% della Massima energia accumulabile precedente all'intervento di Potenziamento di cui al punto II della presente lettera;
 - V. La Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza, successivamente all'intervento di Potenziamento;

- VI. La Potenza massima da qualificare, minore o uguale all'incremento di all'incremento (atteso) di Potenza massima calcolato sul SdS nella sua interezza;
- VII. La Potenza minima da qualificare, minore o uguale (in valore assoluto) all'incremento (atteso) di Potenza minima calcolato sul SdS nella sua interezza;
- VIII. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;
- IX. Un piano di progetto che descriva nel dettaglio le attività associate all'intervento di potenziamento e che dimostri le differenze tra quanto dichiarato ai punti II, III, V della presente lettera. In particolare, il piano di progetto deve contenere almeno uno dei seguenti interventi e le relative informazioni tecniche:
- Il potenziamento del sistema di sollevamento dell'acqua;
 - L'ampliamento delle opere idrauliche appartenenti all'impianto;
 - L'installazione di ulteriori gruppi turbina-alternatore e/o la sostituzione di quelli esistenti;
 - La data di Avvio dei lavori, la data attesa di fine lavori e la data attesa di entrata in esercizio a seguito del potenziamento.
- 8.2. Almeno 40 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, il Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE la documentazione attestante la costituzione della garanzia pre-asta secondo quanto stabilito dall'Articolo 35.
- 8.3. Almeno 35 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, il Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE:

- a. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 7.1, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
- Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁵, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.1, lettere a, c, d, f;
 - Contenga l'impegno a garantire quanto previsto all'Articolo 7.1, lettere b, e;
- b. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 7.2, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
- Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁶, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.2, lettere a, c, d, f;
 - Contenga l'impegno a quanto previsto all'Articolo 7.2, lettere b, e;
- c. Per ciascuno dei SdS in Riconversione di cui all'Articolo 7.3, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
- Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁷, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.3, lettere a, c, d, e, g;
 - Contenga l'impegno di cui all'Articolo 7.3, lettere b, f;

⁵ Nel caso in cui la società richiedente abbia sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornito un "affidavit", vale a dire la dichiarazione scritta (non ai sensi del DPR n. 445/2000) rilasciata dal legale rappresentante della società richiedente o procuratore munito dei necessari poteri, in merito ai fatti in questione, confermata con giuramento dinanzi ad un pubblico ufficiale che certifichi l'autenticità della firma del dichiarante e l'avvenuto giuramento. La dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della qualifica di legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri in relazione alla dichiarazione.

⁶ Si veda nota 5.

⁷ Si veda nota 5.

d. Per ciascuno dei SdS in Potenziamento di cui all'Articolo 7.4, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:

- Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁸, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.4, lettere a, c, d, e, g;
- Contenga l'impegno di cui all'Articolo 7.4, lettere b, f, h.

8.4. Terna verifica la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione forniti in fase di qualifica. Nel caso in cui i dati e/o la documentazione siano irregolari o incompleti, Terna comunica al Partecipante gli adempimenti necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, Terna esclude il Partecipante dalla Procedura concorsuale, fornendo adeguata motivazione.

CAPO III SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL MACSE

Articolo 9 Verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita

9.1. Terna si riserva di verificare in qualsiasi momento, anche tramite ispezioni, le dichiarazioni rese e la documentazione fornita dal soggetto in relazione alla partecipazione al MACSE (e.g., fase di qualifica, stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, stato di funzionamento del SdS).

9.2. Qualora a seguito di verifiche, incluse le verifiche antimafia, dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione, Terna esclude il soggetto dalla Procedura concorsuale e/o dispone la decadenza dello stesso da ogni eventuale diritto acquisito relativamente ai SdS cui tali informazioni non veritiere si

⁸ Si veda nota 5.

riferiscono, fornendo adeguata motivazione. In tal caso, il soggetto non ha diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo per eventuali spese sostenute ed è tenuto a restituire a Terna tutto quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne diritto, maggiorando l'importo degli eventuali interessi calcolati in base al tasso di cui all'Articolo 24.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel, fermo restando quanto previsto dal Contratto e salvo il diritto di Terna al risarcimento del maggior danno.

Articolo 10 Sospensione ed esclusione dal MACSE

- 10.1. Terna può sospendere dal MACSE un Partecipante in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Disciplina. In tal caso, il soggetto non può partecipare alle Procedure concorsuali che si svolgono nel periodo di sospensione.
- 10.2. Terna revoca la sospensione qualora vengano meno i presupposti della stessa.
- 10.3. Decorsi 6 mesi dalla sospensione del Partecipante senza che quest'ultimo abbia adempiuto a quanto previsto dalla Disciplina, Terna ne dispone l'esclusione dal MACSE.
- 10.4. Decorsi 3 anni dall'esclusione, il soggetto può essere riammesso al MACSE, presentando una nuova richiesta di ammissione secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO

CAPO I ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Articolo 11 Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste

- 11.1. Terna trasmette al MASE il Documento fabbisogni e, previa consultazione, la Relazione tecnica affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, il Documento fabbisogni e la Relazione tecnica si intendono tacitamente approvati.
- 11.2. Almeno 270 giorni prima, Terna pubblica sul proprio sito *internet* la data di Avvio della Procedura concorsuale.
- 11.3. Almeno 270 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, Terna pubblica sul proprio sito *internet* le versioni del Documento fabbisogni e della Relazione tecnica, approvate dal MASE, rilevanti ai fini dello svolgimento della Procedura concorsuale.
- 11.4. Almeno 50 giorni prima dell'Avvio della Procedura Concorsuale, previa verifica dei dati e della documentazione di cui all'Articolo 8.1, per ciascun SdS, Terna comunica al Partecipante, tramite il Portale MACSE:
- a. Il valore della Capacità qualificata che, salvo contestazioni da parte di Terna, è pari alla Capacità da qualificare precedentemente comunicata dal Partecipante;
 - b. Il valore della Potenza massima qualificata e della Potenza minima qualificata che, salvo contestazioni da parte di Terna, sono pari, rispettivamente, alla Potenza massima da qualificare e della Potenza minima da qualificare precedentemente comunicate dal Partecipante.
- 11.5. Almeno 20 giorni prima dell'Avvio della Procedura Concorsuale, Terna esclude dalla Procedura concorsuale i SdS per i quali il Partecipante non abbia reso le dichiarazioni

di cui all'Articolo 8.3 o non abbia ottemperato a quanto richiesto da Terna ai sensi dell'Articolo 8.4.

11.6. Entro il medesimo termine di cui al comma 11.5, Terna pubblica sul proprio sito *internet*:

- a. Per ciascuna asta, il Contingente nazionale definito secondo quanto previsto all'Articolo 12;
- b. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, il Contingente minimo e il Contingente massimo, definiti secondo quanto previsto all'Articolo 12.

Articolo 12 Determinazione dei Contingenti

12.1. Per ciascuna Procedura concorsuale, i Contingenti nazionali relativi alle diverse aste sono definiti come segue:

- a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente nazionale è pari al minimo tra:
 - I. Il Fabbisogno nazionale definito per il primo anno di consegna di tale asta;
 - II. L'80% della Capacità qualificata a tale asta su base nazionale;
- b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente nazionale è pari al minimo tra:
 - I. La differenza tra il Fabbisogno nazionale definito per il primo anno di consegna di tale asta e quello definito per l'anno precedente;
 - II. L'80% della Capacità qualificata a tale asta su base nazionale.

12.2. Per ciascuna asta, nel caso in cui la Capacità selezionata in ciascuna delle due precedenti aste sia inferiore al 90% del rispettivo Contingente nazionale, il Contingente nazionale è posto pari al minimo tra:

- a. La media della Capacità selezionata nelle due precedenti aste;

- b. Quanto calcolato ai sensi del comma 12.1.
- 12.3. Per ciascuna asta, qualora tutta la Capacità qualificata su base nazionale sia nella disponibilità di un unico Partecipante, il Contingente nazionale è posto pari 0 MWh.
- 12.4. Per ciascuna asta indetta all'interno della stessa Procedura concorsuale, il Contingente massimo relativo ad una data Area è definito come segue:
- a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente massimo è pari al Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area;
- b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente massimo è pari alla differenza tra il Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area e quello definito per l'anno precedente.
- 12.5. Per ciascuna asta indetta all'interno della stessa Procedura concorsuale, il Contingente minimo relativo ad una data Area è definito come segue:
- a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente minimo è pari al minimo tra:
- I. Il Fabbisogno minimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area;
- II. L'80% della Capacità qualificata a tale asta in relazione a SdS localizzati nella stessa Area;
- b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente minimo è pari al minimo tra:
- I. La differenza tra il Fabbisogno minimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area e quello definito per l'anno precedente;

II. L'80% della Capacità qualificata a tale asta in relazione SdS localizzati nella stessa Area.

- 12.6. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, nel caso in cui la Capacità selezionata in ciascuna delle due precedenti aste sia inferiore al 90% del rispettivo Contingente minimo, il Contingente minimo è posto pari al minimo tra:
- a. La media della Capacità selezionata nelle due precedenti aste;
 - b. Quanto calcolato ai sensi del comma 12.5.
- 12.7. Per ciascuna asta, qualora tutta la Capacità qualificata in una data Area sia nella disponibilità di un unico Partecipante, il Contingente minimo di tale Area è posto pari a 0 MWh.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'ASTA

Articolo 13 Finalità e caratteristiche delle aste

- 13.1. Le aste hanno l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema.
- 13.2. Le aste si configurano come aste a singola sessione.

Articolo 14 Curva di domanda

- 14.1. Per ciascuna asta, la curva di domanda è perfettamente anelastica e corrisponde al Contingente nazionale di cui all'Articolo 12.

Articolo 15 Presentazione delle Offerte

- 15.1. Ciascun SdS qualificato partecipa all'asta aperta alla Tecnologia di riferimento di appartenenza. I SdS nuovi di cui all'Articolo 7.2 scelgono l'asta cui partecipare tra quelle indette all'interno della Procedura concorsuale.

- 15.2. Per ciascun SdS qualificato, il Partecipante inserisce sul Portale MACSE una sola Offerta.
- 15.3. La Capacità offerta per un dato SdS deve essere non superiore alla Capacità qualificata per quello stesso SdS.
- 15.4. Il Premio offerto, moltiplicato per i coefficienti definiti per SdS di pari Durata in carica e in scarica di cui all'Articolo 16.2 e per il coefficiente definito per SdS di pari Rendimento di carica-scarica di cui all'Articolo 16.5, deve essere non superiore al Premio di riserva relativo all'asta nella quale l'Offerta è stata presentata, così come definito dall'Autorità.
- 15.5. Qualora il Partecipante presenti un'Offerta non conforme ai criteri di cui ai commi 15.2, 15.3 e 15.4, Terna considera, previa conferma da parte del Partecipante:
- a. Come Capacità offerta, la Capacità qualificata;
 - b. Come Premio, un valore che, moltiplicato per i coefficienti definiti per SdS di pari Durata in carica e in scarica di cui all'Articolo 16.2 e per il coefficiente definito per SdS di pari Rendimento di carica-scarica di cui all'Articolo 16.5, sia pari al Premio di riserva relativo all'asta alla quale partecipa.
- 15.6. È previsto un periodo di 60 minuti per l'inserimento delle Offerte, al quale segue un periodo di 30 minuti in cui ciascun Partecipante può visualizzare le proprie Offerte e segnalare, esclusivamente tramite la specifica funzionalità del Portale MACSE, eventuali errori materiali.
- 15.7. Qualora non pervenga alcuna segnalazione nei tempi previsti, l'Offerta presentata si intende irrevocabile ai sensi dell'Articolo 1329 del Codice civile e non può essere oggetto di successive contestazioni.

Articolo 16 **Curva di offerta**

- 16.1. Nella Relazione tecnica in vigore al momento della Procedura concorsuale vengono definiti i livelli *target* di Durata in carica e in scarica.

- 16.2. Per Durate in carica e in scarica diverse da quella *target*, la Relazione tecnica definisce dei coefficienti che permettano di tenere conto delle diverse prestazioni in termini di Potenza minima e Potenza massima fornite da ciascun SdS.
- 16.3. La Durata in carica di un SdS è pari a:
- a. Nel caso di SdS nuovi e di SdS in Riconversione, il rapporto tra:
 - I. La Capacità qualificata di cui all'Articolo 11.4, lettera a;
 - II. Il prodotto tra:
 - La Potenza minima qualificata (in valore assoluto) di cui all'Articolo 11.4, lettera b;
 - Il Rendimento di carica-scarica di cui, a seconda della tipologia di SdS considerata, all'Articolo 8.1, lettera a, punto X, all'Articolo 8.1, lettera b, punto XI, o all'Articolo 8.1, lettera c, punto X;
 - b. Nel caso di SdS in Potenziamento, il rapporto tra:
 - I. La somma tra la Massima energia accumulabile precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto II e la Capacità qualificata di cui all'Articolo 11.4, lettera a;
 - II. Il prodotto tra:
 - La somma tra la Potenza minima (in valore assoluto) precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto II e la Potenza minima qualificata (in valore assoluto) di cui all'Articolo 11.4, lettera b;
 - Il Rendimento di carica-scarica di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto VIII.
- 16.4. La Durata in scarica di un SdS è pari:
- a. Nel caso di SdS nuovi e di SdS in Riconversione, il rapporto tra:

- I. La Capacità qualificata di cui all'Articolo 11.4, lettera a;
 - II. La Potenza massima qualificata di cui all'Articolo 11.4, lettera b;
- b. Nel caso di SdS in Potenziamento, il rapporto tra:
- I. La somma tra la Massima energia accumulabile precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto II e la Capacità qualificata di cui all'Articolo 11.4, lettera a;
 - II. La somma tra la Potenza massima precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto II e la Potenza massima qualificata di cui all'Articolo 11.4, lettera a.
- 16.5. Nella Relazione tecnica vengono altresì definiti dei coefficienti che permettano di tener conto delle diverse prestazioni in termini di Rendimento di carica-scarica fornite da ciascun SdS.
- 16.6. Ai fini della costruzione della curva di offerta, il Premio offerto dal titolare del SdS è moltiplicato per i coefficienti definiti per SdS di pari Durata in carica e in scarica di cui al comma 16.2 e per il coefficiente definito per SdS di pari Rendimento di carica-scarica di cui al comma 16.5.
- 16.7. Per ciascuna asta, la curva di offerta è costituita ordinando in senso non decrescente i prodotti di cui al comma 16.6, senza distinzione tra SdS nuovi, in Riconversione o in Potenziamento.

Articolo 17 Algoritmo di selezione delle Offerte

- 17.1. Per ciascuna asta, Terna seleziona le Offerte in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, in modo tale che:
- a. La Capacità complessivamente selezionata in una data Area sia maggiore o uguale al Contingente minimo e minore o uguale al Contingente massimo;

- b. La Capacità complessivamente selezionata su base nazionale sia minore o uguale al Contingente nazionale.
- 17.2. Qualora la Capacità complessivamente offerta in una data Area sia minore del relativo Contingente minimo, la differenza tra Contingente nazionale e Capacità complessivamente selezionata su base nazionale sarà almeno pari alla differenza tra Contingente minimo e Capacità complessivamente offerta in tale Area.
- 17.3. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, il quantitativo assegnato ai SdS di cui all'Articolo 7.2 non può essere superiore al 10% della capacità complessivamente selezionata nella medesima Area.
- 17.4. In caso di selezione, al Partecipante è riconosciuto il Premio offerto secondo il criterio *pay-as-bid*, senza tenere conto dell'applicazione dei coefficienti di cui agli Articoli 16.2 e 16.5.
- 17.5. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, qualora in corrispondenza del Premio marginale la Capacità complessivamente offerta sia superiore alla domanda espressa da Terna:
- a. Nel caso di un'unica Offerta presentata al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente tale Offerta fino a copertura della domanda;
 - b. Nel caso di più Offerte presentate al Premio marginale, Terna seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di non superare la domanda e di minimizzare la differenza tra quest'ultima e la Capacità complessivamente selezionata. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta complessiva, Terna applica il criterio del sorteggio. Successivamente, tra le ulteriori Offerte presentate al Premio marginale, Terna seleziona parzialmente quella caratterizzata da Capacità offerta inferiore. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta, Terna applica il criterio del sorteggio.

- 17.6. Per ciascuna asta e ciascuna Area, qualora in corrispondenza del Premio marginale per tecnologie emergenti la Capacità complessivamente offerta in relazione a SdS di cui all'Articolo 7.2 sia superiore al 10% della Capacità complessivamente selezionata nell'Area:
- a. Nel caso di un'unica Offerta (relativa ad un SdS di cui all'Articolo 7.2) presentata al Premio marginale per tecnologie emergenti, l'algoritmo seleziona parzialmente tale Offerta fino a copertura del 10% della Capacità complessivamente selezionata nell'Area;
 - b. Nel caso di più Offerte (relative ad SdS di cui all'Articolo 7.2) presentate al Premio marginale per tecnologie emergenti, Terna seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di non superare il 10% della Capacità complessivamente selezionata nell'Area e di minimizzare la differenza tra quest'ultimo e la Capacità complessivamente selezionata. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta complessiva, Terna applica il criterio del sorteggio. Successivamente, tra le ulteriori Offerte presentate al Premio marginale per tecnologie emergenti, Terna seleziona parzialmente quella caratterizzata da Capacità offerta inferiore. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta, Terna applica il criterio del sorteggio.
- 17.7. Nei casi di cui ai commi 17.5 e 17.6, resta inteso che la selezione avviene per valori interi di MWh.

Articolo 18 Comunicazioni in esito all'asta

- 18.1. Al termine di ciascuna asta, tramite il Portale MACSE, Terna comunica a ciascun Partecipante, per ciascun SdS offerto, la Capacità selezionata, la Potenza massima selezionata, la Potenza minima selezionata e il valore del Premio.
- 18.2. Entro il medesimo termine di cui al comma 18.1, Terna rende disponibile sul Portale MACSE e sul proprio sito *internet* le seguenti informazioni:

- a. Per ciascuna Area, la Capacità complessivamente selezionata, la Potenza massima complessivamente selezionata, la Potenza minima complessivamente selezionata, il Premio medio ponderato e il Premio marginale;
 - b. Per ciascun SdS selezionato, l'Assegnatario, l'Area, la tecnologia, la Capacità selezionata, la Potenza massima selezionata, la Potenza minima selezionata.
- 18.3. Nel caso di accettazione parziale di cui agli Articoli 17.5 e 17.6, l'Assegnatario ha la facoltà di non assumere l'impegno di capacità. In tal caso, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 18.1, l'Assegnatario deve darne comunicazione a Terna. Decorso tale termine, l'impegno di capacità si intende assunto dall'Assegnatario.
- 18.4. Qualora l'Assegnatario eserciti la facoltà di cui comma 18.3, Terna aggiorna le informazioni di cui al comma 18.2.

TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI**CAPO I OBBLIGHI****Articolo 19 Obblighi degli Assegnatari**

- 19.1. Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 18.1 o, in caso di accettazione parziale, dal decorso dei termini previsti all'Articolo 18.3, l'Assegnatario deve inviare a Terna le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia di cui all'Allegato 3.
- 19.2. Entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 18.1 o, in caso di accettazione parziale, dal decorso dei termini previsti all'Articolo 18.3, l'Assegnatario deve:
- a. Inviare a Terna il Contratto relativo alla Tecnologia di riferimento dei SdS selezionati, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri;
 - b. Inviare a Terna l'Accordo attuativo del Contratto di cui alla lettera a del presente comma, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri;
 - c. Presentare la garanzia post-asta di cui all'Articolo 39, fornendone la relativa documentazione;
 - d. Versare il contributo al fondo di garanzia di cui all'Articolo 43, fornendone la relativa documentazione.
- 19.3. L'Assegnatario decade dall'assegnazione nel caso in cui non trasmetta uno o più documenti di cui ai commi 19.1 e 19.2 entro i termini ivi previsti, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 38.
- 19.4. Nel caso in cui i documenti trasmessi dall'Assegnatario ai sensi dei commi 19.1 e 19.2 siano irregolari o incompleti, Terna comunica all'Assegnatario gli adempimenti

necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, l'Assegnatario decade dall'assegnazione, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 38.

- 19.5. Nel caso in cui l'Assegnatario abbia già stipulato il Contratto per la medesima Tecnologia di riferimento ad esito di una precedente Procedura concorsuale, l'Assegnatario è tenuto a presentare solo la documentazione di cui al comma 19.2, lettere b, c, d.
- 19.6. Con riferimento a ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto ad inviare a Terna entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo e fino all'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, una relazione che descriva lo stato di avanzamento dei lavori, redatta ai sensi dell'Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁹.
- 19.7. L'Assegnatario è soggetto all'Obbligo di realizzazione, all'Obbligo di disponibilità e all'Obbligo di restituzione, secondo quanto previsto dalla presente Disciplina.
- 19.8. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, i SdS di cui all'Articolo 7.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento identificata dal Partecipante ai sensi dell'Articolo 8.1, lettera b, punto V.

Articolo 20 Obbligo di realizzazione

- 20.1. Per ciascun SdS diverso dai SdS in Potenziamento, l'Obbligo di realizzazione si intende adempiuto se, entro l'inizio del Periodo di consegna, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. È terminato il periodo di collaudo, qualora richiesto dall'utente del dispacciamento del SdS;

⁹ Si veda nota 5.

- b. L'utente del dispacciamento del SdS è abilitato a formulare offerte sul MSD per l'intera Capacità impegnata, l'intera Potenza massima impegnata e l'intera Potenza minima impegnata, garantendo al contempo un Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello dichiarato in fase di qualifica;
 - c. L'Assegnatario ha costituito una unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (nel seguito: UP_{SA}) dedicata al singolo SdS contrattualizzato.
- 20.2. Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, la Potenza massima impegnata e la Potenza minima impegnata di cui al comma 20.1, lettera b si intendono al netto delle bande di regolazione primaria a salire e a scendere.
- 20.3. Per ciascun SdS in Potenziamento, l'Obbligo di realizzazione si intende adempiuto se, entro l'inizio del Periodo di consegna, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. È terminato il periodo di collaudo, qualora richiesto dall'utente del dispacciamento del SdS;
 - b. L'utente del dispacciamento del SdS è abilitato a formulare offerte sul MSD per:
 - I. La somma tra la Massima energia accumulabile precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto II e la Capacità impegnata;
 - II. La somma tra la Potenza massima precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto II e la Potenza massima impegnata;
 - III. La somma tra la Potenza minima (in valore assoluto) precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto II e la Potenza minima impegnata (in valore assoluto);
 - c. Il Rendimento di carica-scarica del SdS nella sua interezza è almeno pari a quello di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto VIII.

d. L'Assegnatario ha costituito una unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (nel seguito: UP_{SA}) dedicata al singolo SdS contrattualizzato.

20.4. Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, i valori di cui al comma 20.3, lettera b, punti II e III si intendono al netto delle bande di regolazione primaria a salire e a scendere.

Articolo 21 Obbligo di disponibilità

21.1. All'avvio del Periodo di consegna, la Capacità impegnata per la quale non sia stato esercitato il diritto di recesso di cui all'Articolo 23 è soggetta all'Obbligo di disponibilità, indipendentemente dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione.

21.2. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Obbligo di disponibilità si intende adempiuto se, in ciascuna MTU del Periodo di consegna, l'utente del dispacciamento del SdS dichiara sui sistemi informatici Terna valori di Massima energia accumulabile, Potenza massima, Potenza minima e Rendimento di carica-scarica almeno pari a quelli rilevanti ai fini dell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione – fermo restando che i valori di Capacità impegnata e Rendimento di carica-scarica rispetto cui si verifica l'Obbligo di disponibilità sono ridotti nel corso del tempo per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

Articolo 22 Obbligo di restituzione

22.1. All'avvio del Periodo di consegna, l'Assegnatario è soggetto alla restituzione del corrispettivo variabile a salire e del corrispettivo variabile a scendere calcolati in relazione a ciascun SdS contrattualizzato.

22.2. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il corrispettivo variabile a salire relativo ad un SdS contrattualizzato è pari alla somma dei prodotti tra:

- a. I corrispettivi variabili unitari a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire;
 - b. Le corrispondenti quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire.
- 22.3. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i corrispettivi variabili unitari a salire relativi ad un SdS contrattualizzato sono pari alla differenza, se positiva, tra:
- a. I prezzi di riferimento a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire;
 - b. Il prezzo di esercizio a salire, di cui al comma 22.5.
- 22.4. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, applicando il seguente ordinamento:
- a. In caso di quantità a salire accettate sul MSD o sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a salire sono pari, rispettivamente, ai prezzi a salire offerti sul MSD o ai prezzi marginali a salire delle piattaforme dove le quantità sono state accettate. Le quantità a salire accettate sono ordinate per prezzo di riferimento decrescente;
 - b. In caso di quantità a salire offerte ma non accettate né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a salire sono pari ai prezzi a salire offerti. Le quantità a salire offerte ma non accettate sono ordinate per prezzo di riferimento decrescente;
 - c. In caso di quantità a salire non offerte né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento:
 - I. Se il sistema elettrico è adeguato, il prezzo di riferimento a salire è definito come il massimo tra:

- Il massimo tra i prezzi relativi alle offerte a salire accettate sul MSD nella macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato;
- Il massimo tra i prezzi marginali a salire registrati sulle piattaforme europee di bilanciamento nelle zone appartenenti alla macro-zona di bilanciamento;

II. Se il sistema elettrico non è adeguato, il prezzo di riferimento a salire è pari al VENF di cui all'Allegato alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel.

22.5. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a salire è calcolato applicando quella che, al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, era la più recente metodologia approvata dall'Autorità per il calcolo del prezzo di esercizio utilizzato nel Mercato della capacità.

22.6. Per ciascun SdS, la quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire è pari alla differenza, se positiva, tra:

- a. La Potenza massima impegnata, al netto della banda di regolazione primaria a salire;
- b. La quota parte del programma finale cumulato derivante dall'esercizio dei Contratti standard di *time shifting*.

22.7. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il corrispettivo variabile a scendere relativo ad un SdS contrattualizzato è pari alla somma dei prodotti tra:

- a. I corrispettivi variabili unitari a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere;
- b. Le corrispondenti quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere.

22.8. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i corrispettivi variabili unitari a scendere relativi ad un SdS contrattualizzato sono pari al valore assoluto della differenza, se negativa, tra:

- a. I prezzi di riferimento a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere.
- b. Il prezzo di esercizio a scendere;

22.9. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, applicando il seguente ordinamento:

- a. In caso di quantità a scendere accettate sul MSD o sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a scendere sono pari, rispettivamente, ai prezzi a scendere offerti sul MSD o ai prezzi marginali a scendere delle piattaforme dove le quantità sono state accettate. Le quantità a scendere accettate sono ordinate per prezzo di riferimento crescente;
- b. In caso di quantità a scendere offerte ma non accettate né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a scendere sono pari ai prezzi a scendere offerti. Le quantità a scendere offerte e non accettate sono ordinate per prezzo di riferimento crescente;
- c. In caso di quantità a scendere non offerte né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento, il prezzo di riferimento a scendere è definito come il minimo tra:
 - Il minimo tra i prezzi relativi alle offerte a scendere accettate su MSD nella macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato;
 - Il minimo tra i prezzi marginali a scendere registrati sulle piattaforme europee di bilanciamento nelle zone appartenenti alla macro-zona di bilanciamento.

22.10. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a scendere è pari a 0 €/MW.

- 22.11. Per ciascun SdS, la quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere è pari al valore assoluto della differenza, se negativa, tra:
- a. La Potenza minima impegnata, al netto della banda di regolazione primaria a salire;
 - b. La quota parte del programma finale cumulato derivante dall'esercizio dei Contratti standard di *time shifting*.

CAPO II RECESSO E RITARDO

Articolo 23 Diritto di recesso

- 23.1. Durante il Periodo di pianificazione e, comunque, entro la data in cui si verifica l'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario può esercitare, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo eletto da Terna quale domicilio, il diritto di recesso in relazione alla Capacità impegnata di un SdS contrattualizzato o a parte di essa, purché espressa in valori interi di MWh.
- 23.2. Nel caso in cui il recesso venga esercitato relativamente a parte della Capacità impegnata di un SdS, i valori di Potenza massima impegnata e Potenza minima impegnata sono riproporzionati, così da lasciare inalterate la Durata in carica e la Durata in scarica del SdS.
- 23.3. Il recesso è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 23.1.
- 23.4. L'esercizio del diritto di recesso comporta il pagamento di un importo in favore di Terna pari al prodotto tra:
- a. La Capacità impegnata per la quale si è esercitato il diritto di recesso;
 - b. Un dodicesimo del Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su

base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio;

c. Il minore tra:

I. Il maggiore tra:

- Il numero di mesi, arrotondato per eccesso, che intercorrono tra la data di ricevimento da parte di Terna della comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso e la data di svolgimento dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- 12;

II. Il numero di mesi, arrotondato per eccesso, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

23.5. Durante il Periodo di consegna, l'Assegnatario non può esercitare il diritto di recesso.

Articolo 24 Ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione

24.1. Nel caso in cui l'adempimento dell'Obbligo di realizzazione avvenga nel corso del primo anno di calendario appartenente al Periodo di consegna, nei mesi compresi tra l'avvio del Periodo di consegna e il mese di effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario:

- a. Non incassa la quota parte del corrispettivo fisso relativa al SdS per il quale l'Obbligo di realizzazione non è stato ancora adempiuto;
- b. Non è esposto al pagamento della penale per indisponibilità relativa al SdS per il quale l'Obbligo di realizzazione non è stato ancora adempiuto;
- c. Non è esposto al pagamento di eventuali corrispettivi variabili relativa al SdS per il quale l'Obbligo di realizzazione non è stato ancora adempiuto.

- 24.2. A partire dall'inizio del secondo anno di calendario appartenente al Periodo di consegna, a prescindere dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario:
- Incassa la quota parte del corrispettivo fisso relativa al SdS;
 - È esposto al pagamento della penale per indisponibilità;
 - È esposto al pagamento di eventuali corrispettivi variabili.

CAPO III REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 25 Corrispettivo fisso

- 25.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 24, il corrispettivo fisso che l'Assegnatario ha diritto a ricevere in ogni mese del Periodo di consegna in relazione a ciascun Contratto è pari a:

$$CF = \sum_{i=1}^N \frac{P_i}{12} * K_i$$

Dove K_i e P_i sono, rispettivamente, la Capacità impegnata (per cui non sia stato esercitato il diritto di recesso) e il Premio relativo all'*i-esimo* SdS contrattualizzato nell'ambito del Contratto.

- 25.2. Il Premio di ciascun SdS è rivalutato su base mensile sulla base del prodotto tra:
- La variazione mensile dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai e gli impiegati, al netto dei tabacchi, così come pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica;
 - La Quota OPEX.

Articolo 26 Corrispettivo variabile

26.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 24, il corrispettivo variabile che l'Assegnatario è tenuto a restituire a Terna in ogni mese del Periodo di consegna in relazione a ciascun Contratto è pari a:

$$CV_m = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M [CV_{up\ i,j} + CV_{down\ i,j}]$$

Dove:

- a. CV_m è il corrispettivo variabile da restituire nel mese m ;
- b. N è il numero di SdS contrattualizzati nell'ambito dello stesso Contratto;
- c. M è il numero di MTU presenti nel mese m ;
- d. $CV_{up\ i,j}$ è il corrispettivo variabile a salire applicato all' i -esimo SdS nella j -esima MTU del mese m . In particolare:

$$CV_{up\ i,j} = \sum_{w=1}^W [\max(0; Pr.riferimento_up\ i,j_w - Pr.esercizio_up_j) * q_up_w]$$

Dove:

- I. W è, in una data MTU, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a salire;
 - II. q_up_w è la quantità, relativa alla w -esima quota, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a salire;
- e. $CV_{down\ i,j}$ è il corrispettivo variabile a scendere applicato all' i -esimo SdS nella j -esima MTU del mese m . In particolare:

$$CV_{down_{i,j}} = - \sum_{u=1}^U \left[\min \left(0; Pr.riferimento_down_{i,j_u} - Pr.esercizio_down_j \right) \right. \\ \left. * q_down_u \right]$$

Dove:

- I. U è, in una data MTU, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a scendere;
 - II. q_down_u è la quantità, relativa alla u -esima quota, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a scendere.
- 26.2. In ciascun mese, Terna determina il valore del corrispettivo variabile di cui al comma 26.1 in modo tale che, per ogni SdS, la quota parte dell'importo complessivo di tale corrispettivo causata dalle quantità a salire non offerte di cui all'Articolo 22.4, lettera c, e/o delle quantità a scendere non offerte di cui all'Articolo 22.9, lettera c, non superi il prodotto tra:
- a. La Capacità impegnata del SdS, espressa in MWh;
 - b. Un dodicesimo del Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio;
 - c. Un fattore pari 0,1.
- 26.3. Per ciascun SdS e ciascuna MTU, la quota parte di Potenza massima impegnata e/o Potenza minima impegnata esonerate dall'Obbligo di disponibilità ai sensi dell'Articolo 28.4 sono altresì esonerate dall'Obbligo di restituzione.

Articolo 27 Margine di contribuzione

27.1. Il margine di contribuzione che, in ciascun mese m del Periodo di consegna, un SdS contrattualizzato realizza sul MSD, sulle piattaforme europee di bilanciamento e tramite la fornitura di ulteriori servizi di dispacciamento è pari a:

$$MC_m = \sum_{j=1}^M \sum_{s=1}^S [P_{Up_{j,s}} * Q_{Up_{j,s}}] + \sum_{j=1}^M \sum_{t=1}^T [P_{Down_{j,t}} * Q_{Down_{j,t}}] + X_m + \min(0; MC_{m-1})$$

Dove:

- a. MC_m è il margine di contribuzione realizzato nel mese m ;
- b. M è il numero delle MTU incluse nel mese m ;
- c. S è, nella j -esima MTU del mese m , il numero di quote in cui è ripartita la quantità di cui alla lettera e del presente comma;
- d. $P_{Up_{j,s}}$ è pari al minimo tra il prezzo a salire a cui è stata accettata la quantità $Q_{Up_{j,s}}$ relativa alla s -esima quota della quantità di cui alla lettera e del presente comma e il prezzo di esercizio a salire di cui all'Articolo 22.5 nella j -esima MTU;
- e. $Q_{Up_j} = \sum_{s=1}^S [Q_{Up_{j,s}}]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a salire sul MSD e sulle piattaforme di bilanciamento europee e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 22.6 nella j -esima MTU;
- f. T è, nella j -esima MTU del mese m , il numero di quote in cui è ripartita la quantità di cui alla lettera h del presente comma;
- g. $P_{Down_{j,t}}$ è pari al massimo tra il prezzo a scendere a cui è stata accettata la quantità $Q_{Down_{j,t}}$ relativa alla t -esima quota della quantità di cui alla lettera h del presente comma e il prezzo di esercizio a scendere di cui all'Articolo 22.10 nella j -esima MTU;

- h. $Q_{Down_j} = \sum_{t=1}^T [Q_{Down_{j,t}}]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a scendere sul MSD e sulle piattaforme di bilanciamento europee e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 22.11 nella *j-esima* MTU;
- i. X_m è pari a quanto complessivamente ricevuto dal SdS nel mese *m* per la fornitura di ulteriori servizi di dispacciamento;
- j. MC_{m-1} è il margine di contribuzione realizzato nel mese precedente.
- 27.2. Qualora in una data MTU la quantità accettata a salire (scendere) sul MSD e sulle piattaforme di bilanciamento europee sia superiore alla quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 22.6 (Articolo 22.11), il margine di contribuzione è calcolato a partire dalle quantità accettate a salire (a scendere) a prezzi maggiori (minori).
- 27.3. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto a restituire a Terna, su base mensile, l'80% del margine di contribuzione di cui al presente Articolo, se positivo.

Articolo 28 **Penale per indisponibilità**

- 28.1. In ciascun anno di calendario, la penale per indisponibilità definita in relazione alla singola MTU è pari a:
- a. Per ciascuna delle prime 500 ore equivalenti in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:
- $$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 1,2 * Q_{\text{ind}};$$
- b. Per ciascuna delle 1000 ore equivalenti eccedenti la soglia di cui alla lettera a del presente comma in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:
- $$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 1,5 * Q_{\text{ind}};$$
- c. Per ciascuna delle 1500 ore equivalenti eccedenti la soglia di cui alla lettera b del presente comma in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 2 * Q_{\text{ind}};$$

- d. Per ciascuna ora equivalente eccedente la soglia di cui alla lettera c del presente comma e in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile e comunque fino al raggiungimento del massimale annuo di cui al comma 28.3:

$$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 2,5 * Q_{\text{ind}}.$$

28.2. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al comma 28.1, vale quanto segue:

- a. *Premio di riserva* è il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio;
- b. Q_{ind} è pari al massimo tra:
- I. La differenza, se positiva, tra la Capacità impegnata, progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza, e la Massima energia accumulabile che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna) come effettivamente disponibile in quella MTU;
 - II. La differenza, se positiva, tra la Potenza massima impegnata e la Potenza massima che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna) come effettivamente disponibile in quella MTU, moltiplicata per la Durata in scarica;
 - III. La differenza, se positiva, tra la Potenza minima impegnata (in valore assoluto) e la Potenza minima (in valore assoluto) che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna) come effettivamente disponibile in quella MTU, moltiplicata per la Durata in carica e il Rendimento di carica-scarica;

- IV. La differenza, se positiva, tra il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica e progressivamente ridotto per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza e il Rendimento di carica-scarica che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna) come effettivamente disponibile in quella MTU, moltiplicata per la Capacità impegnata;
- c. $\#MTU_{anno}$ è il numero di MTU in un anno di calendario.
- 28.3. In ciascun mese, Terna determina il valore della penale per indisponibilità di cui al comma 28.1 in modo tale che, per ogni SdS, l'importo complessivo di tale penale nell'anno di calendario non superi il prodotto tra:
- a. La Capacità impegnata del SdS, espressa in MWh;
- b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio;
- c. Un fattore pari a 1,1.
- 28.4. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è esonerato dall'Obbligo di disponibilità nei seguenti casi:
- a. Per la quota parte di Potenza massima impegnata e/o Potenza minima impegnata soggetta a vincoli di offerta imposti ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Capitolo 4 del Codice di rete; e/o
- b. Per la Q_{ind} di cui al comma 28.2, lettera b, nei limiti del prodotto tra Livello efficiente di indisponibilità definito nella Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza e Capacità impegnata del SdS.
- 28.5. Ai fini della determinazione del Livello efficiente di indisponibilità, i SdS di cui all'Articolo 7.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento selezionata in fase di qualifica dal Partecipante, ai sensi dell'Articolo 8.1, lettera b, punto V.

- 28.6. Ai fini dell'esonero dall'Obbligo di disponibilità ai sensi del comma 28.4, lettera b, l'utente del dispacciamento del SdS è tenuto a comunicare a Terna l'indisponibilità secondo le modalità definite dal Codice di Rete ed almeno 3 giorni prima dell'asta di allocazione dei Contratti di *time shifting* giornalieri di cui all'Allegato 7.
- 28.7. Nel caso di un SdS parzialmente contrattualizzato, i vincoli di offerta imposti ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Capitolo 4 del Codice di rete e le indisponibilità parziali del SdS sono prioritariamente riferiti alla quota parte non contrattualizzata del SdS.

Articolo 29 Penale in caso di risoluzione contrattuale

- 29.1. Nel caso in cui Terna proceda alla risoluzione del Contratto e/o di uno o più Accordi attuativi, secondo quanto previsto dal Contratto stesso, l'Assegnatario è tenuto al pagamento di una penale pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato oggetto di risoluzione, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta cui partecipa la Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio;
 - c. La durata, espressa in anni, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

Articolo 30 Penale per mancata realizzazione

- 30.1. Qualora alla fine del Periodo di consegna l'Assegnatario non abbia ancora adempiuto all'Obbligo di realizzazione relativo ad un SdS contrattualizzato, l'Assegnatario stesso è tenuto al pagamento della penale per mancata realizzazione.
- 30.2. Tale penale è pari al prodotto tra:

- a. Il massimo tra:
- I. La differenza, se positiva, tra la Capacità impegnata e la Massima energia accumulabile (nel caso di Potenziamenti, l'incremento di Massima energia accumulabile) dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD;
 - II. La differenza, se positiva, tra la Potenza massima impegnata e la Potenza massima (nel caso di Potenziamenti, l'incremento di Potenza massima) dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD, moltiplicata per la Durata in scarica;
 - III. La differenza, se positiva, tra la Potenza minima impegnata, in valore assoluto, e la Potenza minima, in valore assoluto (nel caso di Potenziamenti, l'incremento di Potenza minima, in valore assoluto) dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD, moltiplicata per la Durata in carica e il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica;
 - IV. La differenza, se positiva, tra il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica e il Rendimento di carica-scarica dichiarato per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD, moltiplicata per la Capacità impegnata;
- b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio;
- c. La durata, espressa in anni, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

Articolo 31 Corrispettivo per i servizi ausiliari

- 31.1. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, Terna riconosce all'Assegnatario un corrispettivo pari al prodotto tra:
- I prelievi dell'UP_{SA};
 - La quota dei prelievi di cui alla lettera a del presente comma riconducibile alla sola quota parte contrattualizzata del SdS;
 - Il prezzo zonale sul MGP.
- 31.2. Per ciascuna MTU, il quantitativo di cui al comma 31.1, lettera b è posto convenzionalmente pari al rapporto tra:
- La Potenza minima impegnata del SdS;
 - La Potenza minima del SdS nella sua interezza.
- 31.3. Per ciascun anno di calendario e ciascun SdS, la somma dei prodotti dei quantitativi di cui al comma 31.1, lettera a e lettera b non può superare un valore complessivo pari al prodotto tra:
- La Capacità impegnata del SdS, progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;
 - Il numero di cicli equivalenti di carica-scarica definito a tal fine dalla Relazione tecnica;
 - Una percentuale definita dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.
- 31.4. Il corrispettivo di cui al presente Articolo è incluso tra gli importi di cui all'Articolo 14.1, lettera f, dell'Allegato A alla Delibera.

Articolo 32 Sospensione dei pagamenti

32.1. Qualora l'Assegnatario risulti inadempiente alle obbligazioni di pagamento originate dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi, Terna sospende il pagamento delle rate del Corrispettivo fisso e dei corrispettivi a compensazione dei prelievi delle UP_{SA} associate ai SdS contrattualizzati, relativamente a qualunque Contratto di cui l'Assegnatario sia parte contraente e fino alla completa regolazione economica di quanto dovuto a Terna dall'Assegnatario stesso.

Articolo 33 Modalità di fatturazione e pagamento

33.1. Le modalità di fatturazione e pagamento sono definite nel Contratto.

TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 34 Sistema delle garanzie

- 34.1. Nell'ambito del MACSE, Terna svolge il ruolo di controparte centrale e gestisce il sistema delle garanzie.
- 34.2. Il sistema delle garanzie è costituito da:
- a. Le garanzie pre-asta di cui al Capo II del presente Titolo;
 - b. Le garanzie post-asta di cui al Capo III del presente Titolo;
 - c. Il fondo di garanzia di cui al Capo IV del presente Titolo.
- 34.3. Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli Assegnatari, Terna ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità e, fatte salve eventuali disposizioni dell'Autorità in merito, provvede al recupero attraverso il corrispettivo di cui all'Articolo 14 dell'Allegato A alla Delibera.

CAPO II GARANZIA PRE-ASTA

Articolo 35 Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta

- 35.1. Per ciascuna asta, il Partecipante deve costituire, entro il termine stabilito all'Articolo 8.2, una garanzia pre-asta di importo pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità qualificata di ciascun SdS qualificato, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale;
 - c. Una percentuale pari al 10%.

Articolo 36 Forma e durata della garanzia pre-asta

- 36.1. Ciascun Partecipante è tenuto a costituire la garanzia pre-asta nella forma di deposito cauzionale infruttifero.
- 36.2. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 38, Terna restituisce la garanzia pre-asta:
- a. A ciascun Partecipante che risulti assegnatario, entro 15 giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;
 - b. A ciascun Partecipante che non risulti assegnatario, entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 18.1.

Articolo 37 Verifica della garanzia pre-asta

- 37.1. Qualora il Partecipante costituisca una garanzia pre-asta inferiore a quanto previsto all'Articolo 35, Terna invia al Partecipante una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.
- 37.2. Il Partecipante è tenuto a provvedere all'integrazione entro 4 giorni dal momento della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna esclude il Partecipante dall'asta in relazione alla quale l'importo della garanzia pre-asta risulti insufficiente.

Articolo 38 Escussione della garanzia pre-asta

- 38.1. Terna escute la garanzia pre-asta costituita dal Partecipante nei seguenti casi:
- a. Qualora il Partecipante assegnatario non adempia agli obblighi di cui agli Articoli 19.1, 19.2, 19.4 e 19.5;
 - b. Qualora a seguito di verifiche effettuate ai sensi dall'Articolo 9 prima della stipula del Contratto e/o dell'Accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita.

CAPO III GARANZIA POST-ASTA

Articolo 39 Determinazione dell'importo della garanzia post-asta

39.1. Per ciascun Contratto, l'Assegnatario deve costituire o integrare, entro il termine stabilito all'Articolo 19.2, una o più garanzie post-asta di importo complessivo pari alla somma dei prodotti tra:

- a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato, espressa in MWh;
- b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- c. La durata, espressa in anni, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- d. Una percentuale pari al 15%.

39.2. L'importo complessivo della garanzia post-asta richiesta all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio.

Articolo 40 Forme e durata della garanzia post-asta

40.1. Le garanzie post-asta devono essere costituite, alternativamente, nella forma di:

- a. Deposito cauzionale infruttifero;
- b. Fideiussione bancaria a prima richiesta redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 6, emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano, direttamente o per mezzo della propria società controllante ai sensi dei commi 1 e 2

dell'Articolo 2359 del Codice civile, un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's, Fitch e Moody's Investor Service.

- 40.2. Le garanzie post-asta costituite nella forma di fideiussione bancaria devono avere durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'ultimo anno appartenente al Periodo di consegna e, comunque, fino alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.
- 40.3. In alternativa a quanto previsto al comma 40.2, è consentita la presentazione di una o più garanzie post-asta aventi durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'anno di inizio validità delle garanzie stesse. Le garanzie post-asta si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno – per ogni anno del Periodo di consegna – con una durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo, salvo revoca da parte dell'Istituto bancario emittente. In tal caso, l'Assegnatario dovrà:
- a. Comunicare l'avvenuta revoca con un anticipo di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza;
 - b. Prestare una nuova garanzia post-asta con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza.
- 40.4. L'importo delle garanzie post-asta può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.
- 40.5. Fermo restando quanto previsto al comma 40.4, le garanzie post-asta sono restituite, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 41 Verifica della garanzia post-asta

- 41.1. Qualora l'importo delle garanzie post-asta già costituite sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 39, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.
- 41.2. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, si applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 42 Escussione della garanzia post-asta

- 42.1. Le garanzie post-asta prestate dall'Assegnatario si considerano cumulativamente ai fini della copertura delle obbligazioni previste nel Contratto e nei relativi Accordi attuativi.
- 42.2. Terna escute le garanzie post-asta qualora l'Assegnatario non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi. In tal caso, qualora l'Assegnatario non provveda entro 10 giorni al reintegro richiesto, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

CAPO IV FONDO DI GARANZIA**Articolo 43 Determinazione del contributo al fondo di garanzia**

- 43.1. Per ciascun Contratto, l'Assegnatario è tenuto a versare a Terna, entro il termine stabilito all'Articolo 19.2, un contributo al fondo di garanzia pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità impegnata di ogni SdS contrattualizzato, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;

c. Una percentuale pari al 15%.

43.2. L'importo del contributo al fondo di garanzia richiesto all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le stesse modalità previste all'Articolo 25.2 per la rivalutazione del Premio.

Articolo 44 Forma e durata del fondo di garanzia

44.1. Terna costituisce un unico fondo di garanzia per il MACSE, in cui confluiscono i contributi versati da ciascun Assegnatario con riferimento a tutti i Contratti da quest'ultimo stipulati.

44.2. L'Assegnatario è tenuto a versare un contributo al fondo di garanzia nella forma di deposito cauzionale fruttifero.

44.3. Il tasso di interesse riconosciuto da Terna all'Assegnatario è pari al tasso riconosciuto dall'Istituto bancario di riferimento per la gestione del fondo di garanzia. Il pagamento degli interessi è al netto degli oneri fiscali ed avviene con cadenza annuale.

44.4. L'importo del contributo al fondo di garanzia può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.

44.5. Fermo restando quanto previsto al comma 44.4, il contributo al fondo di garanzia viene restituito, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 45 Verifica del contributo al fondo di garanzia

45.1. Qualora il contributo già versato al fondo di garanzia sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 43, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.

45.2. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 46 Utilizzo del fondo di garanzia

46.1. L'utilizzo del fondo di garanzia da parte di Terna è subordinato all'escussione di tutte le garanzie post-asta costituite dall'Assegnatario nell'ambito del Contratto cui si riferisce l'inadempimento.

46.2. In caso di utilizzo del fondo di garanzia per fare fronte all'inadempimento di un Assegnatario, Terna utilizza i diversi contributi secondo il seguente ordine:

- a. I contributi al fondo di garanzia versati dall'Assegnatario inadempiente;
- b. I contributi al fondo di garanzia versati dagli altri Assegnatari.

46.3. Nel caso in cui Terna utilizzi i contributi al fondo di garanzia versati dagli Assegnatari diversi da quello inadempiente, il prelievo sui loro contributi è calcolato in maniera proporzionale al contributo complessivamente dovuto da ciascuno di essi, così come valutato al momento del prelievo, ferme restando le azioni legali nei confronti dell'Assegnatario inadempiente volte al recupero delle somme corrispondenti a tali prelievi.

46.4. Qualora Terna utilizzi il contributo al fondo di garanzia di un Assegnatario, quest'ultimo è tenuto a provvedere all'integrazione dello stesso entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta di integrazione da parte di Terna. In caso di mancata integrazione entro i suddetti termini, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 47 Disposizioni transitorie**

- 47.1. Ai fini dello svolgimento della prima Procedura concorsuale, i termini di cui agli Articoli 11.2 e 11.3 sono ridotti a non meno di 180 giorni.
- 47.2. Fino a diversa comunicazione da parte di Terna, per ciascuna asta e per ciascuna Area, il Contingente minimo e il Contingente massimo di cui agli Articoli 12.4 e 12.5 coincidono.